

**MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE**

DECRETO 8 marzo 2024.

Accertamento della quarta rata del PNRR.**IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO**

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito Testo unico), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 231215 del 15 dicembre 2023, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico (di seguito decreto cornice), ove si definiscono per l'anno finanziario 2024 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa;

Vista la decisione del Consiglio europeo del 21 luglio 2020, concernente il programma *Next Generation EU* (di seguito «NGEU»);

Vista la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom;

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea a sostegno della ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19, attuativo del piano strategico NGEU, tramite il quale è conferito alla Commissione europea il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di euro, allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19, finanziando le iniziative di ripresa e favorendo al contempo la transizione dell'economia dell'Unione europea verso un'economia verde e digitale;

Visto il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (QFP);

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (di seguito il «regolamento RRF»), che istituisce il dispositivo per



la ripresa e la resilienza allo scopo di fronteggiare l'impatto economico e sociale della pandemia di COVID-19, ed in particolare l'art. 23, con il quale si richiede agli Stati membri di presentare un piano di investimenti e riforme (Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito «PNRR»);

Visto il PNRR trasmesso dal Governo italiano alla Commissione europea, in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18, paragrafo 1, del regolamento RRF;

Vista la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia del 22 giugno 2021;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, che recepisce la suddetta proposta di decisione di esecuzione ed il relativo allegato;

Vista la proposta di modifica del PNRR, valutata positivamente dalla Commissione europea e approvata dal Consiglio il 19 settembre 2023 con decisione d'esecuzione 2023/0295, nonché la proposta di modifica del 7 agosto 2023, valutata positivamente dalla Commissione europea con la proposta di decisione del Consiglio 2023/0442 del 24 novembre 2023 e approvata dal Consiglio in data 8 dicembre 2023 con decisione d'esecuzione 2023/0442 e il relativo *Annex*;

Considerato che l'importo complessivo del prestito (*Loans*) nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato non ha subito variazioni;

Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione del 2 luglio 2021, che istituisce la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NGEU (*Cost Allocation Methodology*) ed in particolare gli articoli 7, 8 e 9;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108, recante la «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, ove si prevede che il Capo del Dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'amministrazione ed è responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», ed in particolare l'art. 4, con il quale, mentre si attribuisce agli organi di governo l'esercizio delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo e la verifica

della rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e di gestione agli indirizzi impartiti, si riserva ai dirigenti l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa;

Visto il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 giugno 2019, n. 103, ed in particolare l'art. 5, comma 2, ove si definiscono le funzioni svolte dalla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 luglio 2023, n. 125, avente ad oggetto il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2021 di «Individuazione e attribuzione degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze», mediante il quale, con riferimento alla Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro, sono state disposte modifiche alle competenze di alcuni uffici;

Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e il bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui è stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 marzo 2024 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 9.423 milioni di euro;

Vista la determinazione n. 101204 del 23 novembre 2023, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;


Visto l'accordo del 26 luglio 2021, denominato «*Loan Agreement*» ed i relativi allegati dal I al VI, sottoscritto dall'Unione europea in data 5 agosto 2021, per la concessione a favore della Repubblica italiana di un prestito per l'importo di euro 122.601.810.400, che verrà erogato in una o più *tranche* con scadenza trentennale, per ciascuna delle quali è previsto un periodo iniziale di preammortamento della durata di dieci anni;

Vista la *Legal opinion* rilasciata dal Servizio affari legali del Dipartimento del Tesoro in data 27 luglio 2021;

Visto il decreto del 14 dicembre 2021, n. 97437, di accertamento del sopracitato *Loan Agreement* e del prefinanziamento;

Considerato che i termini finanziari del *Loan Agreement* sono definiti nelle rispettive *Confirmation notice* relative ad ogni *Loan Instalment*;

Vista la *confirmation notice* del 20 aprile 2022, relativa all'erogazione della prima rata per il PNRR, pari a euro 11.000.000.000, nell'ambito del *Loan Agreement* sopracitato riferito al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;



Visto il decreto n. 53462 dell'8 giugno 2022, con il quale si è preso atto dell'erogazione della prima rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 11.000.000.000, nell'ambito del sopraccitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Vista la *confirmation notice* dell'8 novembre 2022, relativa all'erogazione della seconda rata per il PNRR, pari a euro 11.000.000.000, nell'ambito del *Loan Agreement* sopraccitato riferito al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;

Visto il decreto n. 3236 del 16 gennaio 2023, con il quale si è preso atto dell'erogazione della seconda rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 11.000.000.000, nell'ambito del sopraccitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Vista la *confirmation notice* dell'11 ottobre 2023, relativa all'erogazione della terza rata per il PNRR, pari a euro 8.548.035.698,00, nell'ambito del *Loan Agreement* sopraccitato riferito al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;

Visto il decreto n. 98860 del 15 novembre 2023, con il quale si è preso atto dell'erogazione della terza rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 8.548.035.698,00, nell'ambito del sopraccitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Vista la *confirmation notice* dell'8 gennaio 2024, relativa all'erogazione della quarta rata per il PNRR, pari a euro 14.451.964.302,00, nell'ambito del *Loan Agreement* sopraccitato riferito al programma NGEU, per un importo massimo di euro 122.601.810.400;

Ritenuto opportuno prendere atto dell'erogazione della quarta rata del prestito, tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, per un importo di euro 14.451.964.302,00, nell'ambito del sopraccitato *Loan Agreement* riferito al programma NGEU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del Testo unico, nonché del decreto cornice, si procede alla presa d'atto dell'erogazione della quarta rata del prestito tra la Repubblica italiana e la Commissione europea, pari a euro 14.451.964.302,00, nell'ambito del *Loan Agreement* sopraccitato riferito al programma NGEU, per un importo complessivo di euro 122.601.810.400.

Per ogni rata è previsto un periodo iniziale di preammortamento di dieci anni. Nei primi dieci anni non è previsto il pagamento di quota capitale, che verrà rimborsata gradualmente fino a scadenza in quote capitali costanti dal decimo al trentesimo anno.

Secondo quanto stabilito dall'art. 11 del *Loan Agreement*, il periodo di interesse e le date di pagamento, per ogni rata o *tranche* di prestito, sono stabiliti nella *Confirmation Notice* relativa alla medesima rata o *tranche* di prestito e sono comunicati alla Repubblica italiana. La Commissione europea comunica alla Repubblica italiana l'ammontare dei costi del finanziamento, del servizio di gestione della liquidità, del servizio per le spese generali amministrative entro venti giorni lavorativi antecedenti la

data di pagamento, fatturati ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione europea del 2 luglio 2021.

Art. 2.


In conformità al sopraccitato *Loan Agreement*, le condizioni di erogazione della quarta rata del prestito, pari a euro 14.451.964.302,00, come previsto nella sezione 2(2) (2.1) dell'allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e resilienza per l'Italia, sono di seguito descritte:

importo del capitale	euro 14.451.964.302,00
importo netto dell'esborso	euro 14.451.964.302,00
data di erogazione	28 dicembre 2023
scadenza media	venti anni
data di scadenza	28 dicembre 2053 a cui si aggiungono venticinque giorni lavorativi
prima data di pagamento degli interessi	3 febbraio 2025
date di pagamento di interessi e capitale	28 dicembre di ogni anno iniziando dal 28 dicembre 2024 a cui si aggiungono venticinque giorni lavorativi rimborso del capitale dal 2 febbraio 2035
periodo di interesse	dodici mesi a decorrere dalla data dell'esborso o dal precedente periodo di interesse

In conformità all'art. 6 (2), lettera *b*) e all'art. 11 del *Loan Agreement*, l'ammontare dei costi del finanziamento, del servizio di gestione della liquidità, del servizio per le spese generali amministrative saranno basati sulla metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito di NGEU (*Cost Allocation Methodology*), come descritta nella decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione europea del 2 luglio 2021 di cui ai visti iniziali.

Art. 3.

L'ammontare del prestito, introitato sul conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia - Tesoreria centrale dello Stato: 23211 «Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie - Finanziamenti CEE» IBAN IT07E0100003245350200023211



SWIFT/BIC: BITAITRRENT, è riversato dal Ministero dell'economia e delle finanze al Capo X, capitolo 5064, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio statale.

La sezione di Tesoreria rilascia per detto versamento apposita quietanza d'entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al predetto capitolo 5064.

Art. 4.

Gli oneri di parte corrente del prestito relativi agli esercizi finanziari dal 2025 al 2054 fanno carico sul capitolo 2226, denominato «Spesa per interessi e oneri finanziari sui prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*», e sul capitolo 2246, denominato «Spese derivanti dall'erogazione dei prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*», dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale del prestito relativi agli esercizi finanziari dal 2035 al 2054 faranno carico sul capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni in questione e corrispondente al capitolo 9508 denominato «Rimborso del capitale dei prestiti di cui alla *Recovery and Resiliency Facility*» dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2024

p. Il direttore generale del Tesoro: IACOVONI

24A01432

